

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93]

(94/C 117/05)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 ⁽¹⁾, prorogato, per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 ⁽²⁾, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti, applicabili per il periodo 1° gennaio 1994-30 giugno 1994, sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ecu)
10.0250	Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	Cina	347 500
10.0480	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci — di polimeri di etilene	Tailandia Malaysia	2 414 500 2 414 500
10.0670	Calzature con tomaia di cuoio	Pakistan	2 205 000
10.0720	Vasellame e oggetti per uso domestico, di porcellana	Sri Lanka	441 000
10.0740	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica	Brasile	579 000
10.1110	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo — Parti	Tailandia	2 894 500
	Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce		
	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici		
10.1263	Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili	Cina	1 215 500

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.